



# CITTÀ DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                |                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto N. 156    | OGGETTO: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI CAVE |
| Del 29/11/2019 |                                                                                                                                                  |

L'anno duemiladiciannove questo giorno VENTINOVE del mese di Novembre alle ore 18:21 nella Sede Comunale, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

| Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg. |           | Presente | Assente |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| Angelo Lupi                                                       | Sindaco   | X        |         |
| Massimiliano Renzi                                                | Assessore | X        |         |
| Roberta Vecchi                                                    | "         | X        |         |
| Giulio Beltramme                                                  | "         |          | X       |
| Silvia Baroni                                                     | "         | X        |         |
| Cristian Maggi                                                    |           | X        |         |

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giada De Francesco

| ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO<br>(Art. 49 D.LGS. 267/2000) |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILE DEL : I<br>DIPARTIMENTO.                                            | PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE<br>(Giuseppe Scaramella) |
| IN DATA: 27/11/2019                                                              |                                                                   |
| RESPONSABILE DEL: II Dipart.                                                     | PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:                                   |
| IN DATA:                                                                         |                                                                   |

## **La Giunta Comunale**

**Premesso che** la funzione anagrafica e funzione statale delegata al Sindaco, quale ufficiale di governo, ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e che l'intero ordinamento anagrafico ha tra le sue fonti principali, la legge 24/12/1954 n.1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223 per la popolazione residente e la legge 27/10/1988 n. 470 e il D.P.R. 6/9/1989 n. 323 per l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

### **Dato atto che:**

- il modello anagrafico nazionale che si sta sviluppando attorno alla nuova Agenda Digitale Italiana con la costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ai sensi dell'art.1 del D.L. 179/2012 così come convertito con legge 17/12/2012 n. 221, non incide sulla titolarità e competenza dei Comuni rispetto alla propria banca dati della popolazione residente lasciando in capo al Sindaco le specifiche competenze ai sensi degli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 37 del D.P.R. 223/1989 così come riformato dall'art. 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 non prevede più la preventiva autorizzazione ministeriale per lo sviluppo di progetti locali di interconnessione telematica all'anagrafe della popolazione tanto da poter introdurre il concetto di circolarità anagrafica periferica, salvo il rispetto delle norme generali sulla protezione dei dati personali, in quanto è onere del Comune (titolare del trattamento) il rispetto di tutte le fonti in materia di privacy e sicurezza tali da non consentire un accesso non presidiato ai dati della popolazione, la loro distruzione, o la duplicazione di intere banche dati o la replica dei medesimi dati su sistemi informativi non presidiati in alcun modo dal titolare del trattamento;

### **Richiamate le seguenti fonti normative:**

- **il D.P.C.M. n. 194 del 10 novembre 2014** che ha introdotto il regolamento di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e che all'art. 5 comma 4 prevede "Il Comune, anche mediante le convenzioni previste dall'art.62, comma 3, dal decreto 7 marzo 2005 n.82 e successive modificazioni consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio.....La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal Sindaco" e l'art 62, comma 3, prevede che "...I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto...";
- **il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale - CAD**, con particolare riguardo ai seguenti articoli:
  - art.15, dal quale si evince che la pubblica amministrazione può e deve essere vista come un'unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese;
  - art. 50 nel quale si stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione e reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime;
  - art. 52 riguardante l'accesso telematico e la riutilizzazione dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni;
  - art. 73, che definisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività – SPC;
- **il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"**, con particolare riguardo ai seguenti articoli:
  - art. 43, nel quale viene sancito che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni;

- art. 46, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazioni; □
- art. 47, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- art. 71 e 72 che, al fine di assicurare certezza pubblica attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti prevedono la possibilità di "idonei controlli, anche a campione," sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

- **la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplicificazione n.14/2011**, in base alla quale le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e che dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli, ricorrendo altrimenti una violazione dei doveri d'ufficio;

- **il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33** contenente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- **le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni"** emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, datate giugno 2013, che sostituiscono integralmente la precedente versione del 22 aprile 2011, e forniscono le indicazioni alle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle convenzioni-quadro con l'indicazione del contenuto minimo della stessa;

- **il D.Lgs. 30 giugno, 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali** ed in particolare il suo Allegato B) e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi Codice della Privacy, con particolare riferimento ai presupposti che legittimano i flussi di dati e agli adempimenti in materia di misure di sicurezza;

- **il parere del Garante** per la protezione dei dati personali n.393 del 02 luglio 2015 che ha dettato le nuove "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" in vista della nuova formulazione dell'art 58 del Cad e che, nelle more della definizione da parte dell'Agid degli standard di comunicazione e regole tecniche:

- ha dettato le misure necessarie a cui devono attenersi nel frattempo le Pubbliche amministrazioni;
- ha stabilito che le convenzioni già predisposte dalle amministrazioni nel rispetto del precedente parere del Garante del 04 luglio 2013 debbono ritenersi conformi alle misure già individuate "anche al fine di garantire il rispetto del principio di semplificazione";

- **Provvedimento del Garante** sulla notifica delle violazioni dei dati personali del 30 luglio 2019 che ha previsto i soggetti tenuti alla notifica delle violazioni dei dati personali, nonché i termini temporali, il contenuto e le modalità della comunicazione delle violazioni di dati personali;

- **la legge 15/5/1997 n. 127** contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo la quale all'art. 2 detta disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica ed in particolare stabilisce che "I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";

- la legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- la Legge 27 ottobre 1988, n. 470 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero";

**Ritenuto** opportuno approvare lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti che in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, necessitano di un collegamento telematico con la banca dati anagrafica, individuabili nelle seguenti categorie generali:

- a) forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) i gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico;

**Considerato che** l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale, nel rispetto della citata normativa, consente una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa comportando:

- una riduzione dei tempi e costi per il reperimento delle informazioni anagrafiche offrendo ai potenziali soggetti pubblici consultanti l'accesso via web;
- migliore soddisfazione delle esigenze istituzionali delle forze dell'ordine di verifica nei registri anagrafici in tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali;
- disponibilità del dato anagrafico aggiornato e completo sulla popolazione residente nel Comune;
- semplificazione del lavoro degli operatori dell'anagrafe, rispetto alle richieste scritte di dati da parte dei medesimi soggetti;

**Ritenuto** di provvedere in merito, approvando lo schema di "Convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Cave" di tipo aperto, allegato al presente atto e relativi allegati (**Allegato A e Allegati nn. 1,2,3**) che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale da parte degli enti esterni che ne facciano richiesta;

**Dato atto** che i costi saranno a carico dei soggetti che fanno richiesta;

## **DELIBERA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

2. Di approvare lo "Schema di Convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Cave" e suoi allegati (Allegato A e suoi allegati nn. 1,2,3) per l'accesso telematico alla banca dati dell'anagrafe, riservando ogni eventuale modifica meramente formale che si rendesse necessaria in sede di stipulazione della medesima Convenzione;

3. Di precisare che i conseguenti atti attuativi, comprensivi della stipula della convenzione, della presente deliberazione competono al Dirigente del I Dipartimento, il quale potrà procedere all'integrazione ed eventuali modifiche della convenzione stessa che non alterino la sostanza della medesima;

4. Di dare atto che:

- l'attivazione della consultazione on-line è subordinata alla designazione da parte dell'Ente che sottoscrive la Convenzione dei propri incaricati al trattamento come previsto nello schema di Convenzione quadro e alla relativa comunicazione al Comune ai fini della abilitazione all'accesso ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 223/1989;

- gli incaricati al trattamento dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall'all. B del D.Lgs. n. 196/2003;

5. Di dare atto che:

i costi saranno a carico dei soggetti che fanno richiesta;

6. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cave dello Schema di Convenzione quadro per l'accesso on line alla banca anagrafica comunale, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la comunicazione a DigitPA.

7. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

con separata ed unanime votazione;

## **DELIBERA**

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Giada De Francesco

**IL SINDACO**

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

ave li 11 DIC 2019



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

*[Handwritten signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Segretario Generale  
Dott.ssa Giada De Francesco*

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

ave li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO  
CERTIFICA**

che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data \_\_\_\_\_
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va  
F.to Giada De Francesco